

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA (...)

TRA

(...)

ATTORE/I

E

(...)

CONVENUTO/I

Il 4 maggio 2021, dovendosi tenere l'udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 221 della legge n. 77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid-19

Il Giudice

lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti, da considerarsi parte integrante del presente verbale, e rilevato che parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione (cfr. verbale in atti): tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l'istituto in esame, letto l'art. 8 del d.l. n. 28/10 condanna (...), al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restando la valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 cpc. Concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 13 comma 6 cpc e rinvia la causa al 21/04/2022, ore 10.30 per il prosieguo.